

III.

Il dolo criminoso

La cosiddetta volontarietà nelle contravvenzioni.

Nella disputa fra sostenitori e negatori del libero arbitrio o della libertà morale, come condizione di responsabilità penale, il nuovo Codice ha creduto di evitare le difficoltà, non attenendosi decisamente nè alla teoria classica, nè a quella positivista.

La teoria tradizionale pura dice: l'uomo è responsabile penalmente se e per quanto sia responsabile moralmente, cioè soltanto se abbia voluto *più o meno liberamente* il delitto; se non ebbe libertà nel volere non è responsabile; se ebbe piena libertà è completamente responsabile; se ebbe libertà incompleta è responsabile in proporzione del più e del meno di libertà morale avuta nel deliberare e nell'agire. Non è una teoria che risponda alla realtà fisio-psicologica dei fatti umani; ma almeno è logica e conseguente.

La teoria positiva dice: ogni uomo è sempre responsabile di fronte alla società di qualunque delitto da lui commesso: sia minore o pazzo, ubriaco o sonnambulo egli deve rispondere sempre, cioè sottostare alle conseguenze della sua azione criminosa, contraria alla pubblica sicurezza e vietata dalla legge penale. Varieranno la forma ed il modo di questa responsabilità secondo le condizioni fisio-psicologiche dell'agente e quelle sociali dell'ambiente: saranno l'istituto di correzione coatta o il manicomio criminale o la prigione, ecc., a vita o a tempo, oppure il solo risarcimento di danni; ma sempre l'uomo risponde del fatto da lui compiuto. Se l'agente è in condizioni patologiche o anormali (pazzia, alcoolismo, infanzia, ecc.) la sua segregazione è necessaria sempre, quali che fossero i motivi della sua azione. Per gli uomini in condizioni fisio-psicologiche normali sono ragioni giustificatrici i soli motivi *giuri-*

dici dell'azione per i quali questa sarà apparentemente, ma non socialmente criminosa; tali sono la legittima difesa, lo stato di necessità, l'esecuzione della legge, la buona fede. Il più od il meno di responsabilità penale, poi non esiste: o si è responsabili o non lo si è (per i motivi *giuridici* dell'azione). Ma se si è responsabili penalmente la forma e la gravità della sanzione sociale difensiva saranno certo diverse, ma unicamente per adattarsi alla maggiore o minore temibilità del delinquente, desunta dalle qualità personali dell'*agente*, dalle circostanze dell'*atto* e dalle condizioni della *società offesa*. Ed anche questa è una teoria logica, conseguente, che non ammette tergiversazioni equivoche di semi-responsabilità od altro: e che soprattutto corrisponde alla realtà così delle condizioni individuali fisio-psicologiche, come delle ragioni sociali di una difesa contro gli atti criminosi.

Il nuovo Codice ha tentato di seguire una via di mezzo, rispecchiando pure in questo lo stato scientifico di transizione e quindi di ibridismo (sterile sempre, nella scienza come nella vita) tra il vecchio ed il nuovo, per cui si vedono oggi pullulare come funghi delle teorie sulla responsabilità, per parte di chi non ha il coraggio o l'attitudine per sostenere nettamente l'una o l'altra delle teorie opposte. Eclettici, spiritualisti larvati, amanti timidi così del vecchio come del nuovo, che accendono ceri così a Dio come al diavolo, vengono fuori ogni giorno con teorie eclettiche sulla responsabilità, in cui libero arbitrio e determinismo psicologico, intelligenza e volontà, dolo e motivi determinanti, coazione psicologica ed emendabilità, ecc., ecc. sono elementi fantasticamente mescolati da questi rivenduglioli del diritto criminale. I quali per un lato mi sembrano altrettanti rigattieri, che dai più obliati fondi germanici di magazzino (volumi di Feuerbach, Köstlin, Henke, Kleinschrod, Hälschner, ecc.) rimettono in luce, naturalmente senza citare la vecchia fonte, le più tarlate e scolorite ciarpe, ritinte con qualche insolenza a noi positivisti; e per un lato mi ricordano quei vecchi medici di campagna, che, ignorando la diagnosi, mettevano a caso nelle loro ricette, variando solo le dosi, gli ingredienti i più diversi per farne dei miscugli altrettanto indigeribili quanto poco salutari.

Il nuovo Codice non ha esplicitamente messa la libertà morale come condizione di responsabilità penale, ma viceversa l'art. 46 ritorna alla mancanza di coscienza e libertà degli *atti*, che verbalmente è diversa dalla libertà di *elesione*, ma che in realtà ne è inseparabile, come avrà occasione di mostrare altra volta.

Ed ha creduto di mettersi al sicuro in una specie di zona neutra, fra il determinismo e il libero arbitrio, consacrando nell'articolo 45

l'elemento della semplice *volontarietà*, che già era stata prima affermata come condizione di responsabilità, anche per i delitti, in parecchie sentenze di cassazione (che si trovano ingommate anche nei volumi del Crivellari); ma questo ripiego della volontarietà o è superfluo o è insufficiente. È superfluo nel caso, per esempio, della coazione fisica, perchè, qualunque teoria si accetti, la società non può ritenere imputabile un individuo (e quindi non può tenerlo responsabile penalmente) se non delle azioni che sono realmente *sue*, cioè sono l'indice e l'effetto del *suo* carattere, delle *sue* tendenze, della *sua* reazione personale ad un determinato ambiente. Ma è insufficiente negli altri casi perchè la volontarietà non basta, anche all'infuori dei casi normali di minor età, pazzia, ecc. a dare la responsabilità penale, e viceversa, pur mancando, non basta, in altri casi, a toglierla.

Infatti, non solo ne' casi di legittima difesa o stato di necessità l'individuo ha perfettamente *voluto* il fatto ed i suoi effetti, eppure non è responsabile penalmente. Nel cosiddetto caso fortuito, in cui entri l'opera dell'uomo o nella colpa levissima, l'agente ha pure *voluto* l'atto eppure non è responsabile. E se si dicesse che non è punibile perchè *non ne ha voluto* gli effetti, sarebbe facile rispondere che anche nei casi di colpa lieve o lata, l'agente, pur volendo l'atto, *non ne ha voluto* gli effetti e viceversa in questi casi è dichiarato responsabile e punibile!

Che cosa è dunque questa volontarietà, o dell'atto o degli effetti, se la responsabilità non esiste quando c'è la volontarietà anche degli effetti (legittima difesa), o se mancando la volontarietà degli effetti ora c'è la responsabilità (colpa lieve e caso) ed ora non c'è (caso e colpa lievissima)? Volontarietà e responsabilità nel nuovo Codice giocano a rimpiatterelli e mi han l'aria di due pallottole che il giocoliere... uno, due, tre, or fa scomparire ed ora ricomparire!

L'elemento psicologico del reato non è costituito soltanto dalla *volontarietà* semplice — ma oltre di essa v'è l'*intenzione* — e v'è lo *scopo*.

Il Codice penale di questi tre elementi psicologici della determinazione criminosa non conosce che il primo; ed in ciò sta l'errore e l'equivoco.

La *volontarietà* riguarda il fatto in sè; l'esplosione del fucile si è voluta, oppure fu accidentale; la parola ingiuriosa nell'articolo di giornale si è voluta, oppure è un errore tipografico, ecc.

La *intenzione* riguarda il motivo per cui si volle quell'atto: si esplose per uccidere, o per ferire, o per spaventare, o solo per chiasso? si disse la parola ingiuriosa per vilipendere o per rivelare la verità?

Lo *scopo* riguarda l'effetto che, *volendo* quel fatto con quella *intenzione*, si cercò di ottenere. Si esplose il fucile per uccidere: ma allo scopo di vendicare un oltraggio, o di usurpare un'eredità, o di derubare, o di difendersi? Si diffamò per rivelare la verità: ma collo scopo egoistico, per es., di eliminare un concorrente, o di far dispetto ad una terza persona, o di farsi della *réclame*, oppure collo scopo del bene sociale, richiamando l'attenzione pubblica sui farabutti, che scroccano la fama di onesti?

Perchè vi sia responsabilità penale occorrono tutti questi tre elementi: non basta aver *voluto* il fatto; occorre di più un'*intenzione lesiva* dei diritti altrui, con uno *scopo antisociale o antigiu-ridico*.

So che la Relazione sul testo definitivo (pag. 38, ediz. uff.) dice « che per volontà si deve intendere *tutta l'attività* intellettuale (voleva forse dire *psichica*) che si determina e rivolge ad un dato evento, col presupposto della scienza e coscienza (basterebbe la coscienza... mi pare) delle circostanze nelle quali e per le quali la volontà si determina ».

Ma questo non è, al solito, che uno dei girigogoli di psicologia dozzinale, per cui anche per l'art. 46 la Relazione sul progetto spiegava che « la voce *mente* va intesa nel suo più ampio significato, sì da comprendere tutte le facoltà (!) psichiche dell'uomo, innate ed acquisite, semplici e complesse (!), dalla memoria alla coscienza, dall'intelligenza, alla volontà, dal raziocinio (che è forse diverso dall'intelligenza?) al senso morale ». Proprio come i vecchi medici di campagna: assa fetida e china, poligala e segala cornuta, nitro e olio canforato... *misce*, e che Dio te la mandi buona!

Ma poi, se per la volontà o volontarietà dell'art. 45, come dice la Relazione sul testo definitivo, si deve intendere tutta l'attività psichica dell'uomo che agisce, perchè allora non tener conto dei *motivi determinanti*, che sono la parte *principale* nella deliberazione volitiva, per stabilire la responsabilità nei delitti e nelle contravvenzioni? Se uno *vuole* diffamare ma con *intenzione onesta* e con lo *scopo sociale* di smascherare un farabutto, perchè deve bastare per punirlo l'elemento *parziale e meno importante* della volontarietà? E l'intenzione e lo scopo che ci stanno a fare? E se per volontà voi intendete tutta quanta l'attività psichica, o « intellettuale » come voi dite, perchè allora oltre la volontarietà, per es., l'articolo 364 salta fuori per punire l'omicidio col « chiunque a *fine di uccidere?* »

Quindi quelle parole della Relazione citata ingarbugliano anche più la matassa (come le altre della Relazione sul progetto ingarbugliano l'interpretazione dell'art. 46), perchè, o dicono troppo,

comprendendo anche l'intenzione e lo scopo, che poi restano per via; o dicono troppo poco, perchè in pratica per *volontarietà* fa intendere solo una parte dell'attività psichica (come potremmo dubitare per le espressioni dell'art. 364 e altri), e allora gli elementi psicologici della punibilità sono incompleti e conducono a conseguenze balzane, cioè ingiuste.

Tanto è vero, che, per esempio, mentre una delle ragioni per cui coll'art. 45 si stabilì la volontarietà come condizione *necessaria* e *sufficiente* di punibilità o di responsabilità penale, si disse che era anche per evitare di ripetere per i singoli delitti le parole « dolosamente, scientemente, ecc. »; viceversa poi, da una parte quando si vuol punire l'omicidio si dice « chiunque a *fine di uccidere* cagiona la morte di alcuno » e cioè si aggiunge al cagionare volontariamente la morte l'intenzione micidiale; e così pel furto si aggiunge al volontario impossessarsi della cosa mobile l'intenzione di « trarre profitto » ecc. E viceversa, quando si punisce la diffamazione si continua nella teorica immorale che a punirla basti la volontà dell'attribuire ad altri un fatto disonorante, senza guardare se l'intenzione e lo scopo in questa azione volontaria siano sociali od antisociali, proteggendo così i farabutti (che non vogliono accordare la prova dei fatti) anche contro gli onesti, che soltanto per uno scopo di pubblico bene ne abbiano svelate le turpitudini!

Ma, lasciando ad altra occasione (nella *Sociologia criminale*, IV ediz.) lo sviluppo di queste idee relativamente ai delitti, vediamo le applicazioni della volontarietà neutra nelle contravvenzioni.

A proposito pure delle contravvenzioni vi è una diametrale opposizione fra la teoria classica e la positivista. Per quella, delitto e contravvenzione sono due fatti *essenzialmente* e profondamente diversi; per questa invece, delitto e contravvenzione non sono che azioni antisociali, vietate dalla legge e quindi anti giuridiche (nel senso del diritto vigente), diverse per modalità e per grado, ma non per essenza. Tanto i delitti, che possono essere consumati o tentati, quanto le contravvenzioni, che possono oppur no recare un danno e ledere un diritto, sono violazioni effettive o possibili delle condizioni di esistenza sociale, e come tali vietate dalla legge. E come vi sono dei delitti d'indole contravvenzionale (in contrapposto ai « delitti naturali » come li definì Garofalo) così vi sono delle contravvenzioni delittuose e dolose, o, come direbbe Stoppato con una distinzione analoga ma incompleta, contravvenzioni materiali, *in re ipsa*, e soggettive o personali, nell'opera dell'agente. Ed uno dei principali errori sistematici nella Relazione Ministeriale sul progetto (art. 46) come in quella sul testo definitivo (art. 45) è

appunto la mancanza di questa distinzione fra le varie categorie di contravvenzioni, accomunandole tutte in un tipo medio ed astratto di contravvenzione materiale e non delittuosa. Per ciò solo si spiega, per es., come il Progetto (art. 480) mettesse fra le contravvenzioni l'ingresso arbitrario nel fondo altrui, che poi (a proposito della *essenziale* profonda separazione!) divenne il delitto dell'art. 427 coll'enorme divario però che il *contravventore* dell'art. 480 aveva sino a 50 lire di *ammenda* e se recidivo, sino a un mese di *arresti*; e adesso il *delinquente* dell'art. 427 ha fino a 50 lire.... di *multa* o fino a un mese di... detenzione!

Comunque sia delle due teorie, che meriterebbero di essere svolte molto più, questa volta invece il Codice penale (e anche questa è una fra le tante prove che esso non è la realizzazione di un ordine di principî unico e fermo, com'era, per es., il Codice toscano) anzichè riparare in una zona neutra od eclettica, ha adottato coraggiosamente la teoria classica della separazione sostanziale fra delitti e contravvenzioni; almeno nella ubicazione loro, libro II e III. Quanto alle penalità, veramente, ritornano a confondersi, perchè la realtà delle cose cacciata dalla porta ritorna per la finestra; e infatti gli arresti, diversi solo per *nome* e per secondarie regole disciplinari più o meno applicate in pratica, nella realtà e nella durata sono « pene restrittive della libertà personale » (art. 11) come la detenzione e la reclusione; e tanto più, l'*ammenda* per esempio di 1500 lire non so in che cosa differisca dalla *multa* di altrettante L. 1500. E, sia detto di passaggio, questa pretesa differenza fra arresti e detenzione, fra multe e ammenda, è bizantinismo *de lana caprina* e proprio di quello.... monumentale.

Non solo; ma mentre, evidentemente, le contravvenzioni, nel concetto classico, sono *sempre* fatti di indole meno antisociale, meno anti giuridica dei delitti, coll'art. 45 esse sono sottoposte ad una regola generale di punibilità immensamente *più rigorosa* che per i delitti.

Si sa infatti che, anche spogliato di quella clausola veramente antisociale, che era nel Progetto ministeriale (non essere ammessa *la ricerca del fine* propostosi da chi ha commesso la contravvenzione) l'articolo 45, stabilendo che la volontarietà è condizione di punibilità, determina che nei delitti questa deve essere provata dal Pubblico Ministero, mentre nelle contravvenzioni si presume! Vale a dire che l'autore di un delitto per quanto grave e perverso, è posto sempre in condizione immensamente più favorevole che non l'autore di una contravvenzione per quanto insignificante per sè e per le sue conseguenze sociali!

E fortuna che la Cassazione di Roma, mentre dapprima non ammetteva a favore del contravventore nemmeno la prova contro quella presunzione, dopo ha più correttamente stabilito che il capoverso dell'art. 45 esime soltanto il Pubblico Ministero dall'obbligo di provare la volontarietà nel contravventore, e consente quindi a questo l'onere della prova contro la presunzione legale.

Ma la sentenza 29 novembre 1890 (1), che ha dato occasione a questo scritto, sembra fare un passo di ritorno sulla via del rigorismo contro le contravvenzioni. Essa stabilisce infatti che a distruggere la presunzione di volontarietà non basta provare che *non si volle* violare la legge, ma bisogna provare una volontà *contraria* a quella presunta dalla legge stessa.

Veramente nel caso pratico deciso da questa sentenza (deposito di cocomeri davanti ad un mercato di Torino, contro il regolamento) alla presunzione dell'art. 45 non si sarebbe potuto opporre che l'ignoranza della legge; e si sa che questa, per un'altra presunzione altrettanto assoluta quanto metafisica e spesso assurda, non è ammessa *mai*; sebbene sia evidente che *nessuno* in Italia, per quanto giureconsulto o legislatore, *nessuno* può dire di non ignorare qualcuna delle centomila leggi e regolamenti che ci deliziano. Cosicché mentre le presunzioni giuridiche nacquero per rappresentare la realtà ordinaria e media delle cose, qui si ha una presunzione, che rappresenta proprio l'opposto della realtà più evidente e più costante!

Ma la motivazione della sentenza, come si vede, va più in là e stabilisce od almeno accenna incidentalmente una massima, che secondo me è inutile o pericolosa.

(1) Ecco il testo di questa sentenza della Cassazione di Roma del 29 novembre 1890, relatore *Del Vecchio*, ricorrente *Caveglia*.

« La sentenza denunciata non merita censura per la parte in cui ritenendo provato quello che d'altronde, in tema di contravvenzione, la legge presume fino a prova contraria, e cioè la volontà di commettere il fatto contrario alla legge, il pretore disse che non giovava ad eliminare la responsabilità penale dell'imputato l'intenzione dimostrata di non voler ledere o violare la legge; perchè se il ragionamento non è forse a fil di logica, il senso giuridico non ne è perciò meno chiaro ed uniforme alla disposizione dell'art. 45 alinea C. p., quello cioè di non essersi con un fatto giustificativo provata una volontà contraria a quella presunta dalla legge, prova che sola avrebbe potuto escludere la contravvenzione.

« Così anche il secondo mezzo del ricorso, col quale si assume violata la legge, per essersi detto che la volontarietà del fatto basta sempre a costituire la contravvenzione, non ha pregio di sorta ».

« P. q. m. rigetta ».

Inutile, perchè il più delle volte, come il diritto e il rovescio di una superficie sono inseparabili, così la prova che *non si volle* commettere un fatto *contrario* alla legge si farà appunto col provare che *si volle* un fatto *non contrario* alla legge. Pericolosa però, se non verificandosi quella simultaneità ed equivalenza di prova, il giudicabile abbia modo di provare che non volle commettere un fatto contrario alla legge, ma non possa tuttavia provare il fatto non contrario, che egli voleva compiere.

La lettera della legge non suffraga quella massima rigorista: la legge esonera soltanto il Pubblico Ministero dal provare che il giudicabile voleva il fatto contrario alla legge, e ciò equivale a dire che il giudicabile potrà provare che non volle questo fatto contrario.

Trattandosi poi di disposizione eccezionale, è noto che bisogna interpretarla in senso restrittivo, cioè non aggravando la condizione sfavorevole dalla legge fatta al giudicabile.

Tanto più se si pensi, che ad un imputato di *delitto*, per quanto grave, nessuno può imporre l'obbligo di provare che volle un fatto non contrario alla legge; ma gli basterà sempre di provare che *non volle* un fatto antilegale contro l'affermazione del Pubblico Ministero. E quindi colla massima incidentale suddetta, la condizione già sfavorevole del contravventore fattagli dalla presunzione legale verrebbe fatta anche più grave per sè e in confronto degli imputati di veri delitti.

La *Rivista penale* (novembre 1890, pag. 472), annotando la sentenza 23 agosto 1890, ricorrente B., colla quale appunto la Cassazione penale stabiliva che l'imputato di contravvenzione può dimostrare la sua buona fede, faceva delle riserve « sull'interpretazione che al capoverso dell'art. 45 dava la Cassazione col ritenere che la cosiddetta *buona fede* equivalga ad una prova di una « volontà contraria » (come dice la Relazione sul testo definitivo) *contraria* cioè al fatto della contravvenzione « cosa ben diversa da una mera e ingenua buona fede ».

Vale a dire che, per la *Rivista penale*, la prova della buona fede, che basta per un imputato di delitto, non deve bastare per un imputato di contravvenzione.

E questa è ancora una prova ed un effetto dell'incertezza, nella legge e nella giurisprudenza, sui criteri scientifici nella teoria della responsabilità, per cui non solo fra contravvenzioni e delitti, ma fra gli stessi delitti, la giustizia è sempre più rigorosa e severa contro i piccoli, i meno temibili, i meno perversi fra i giudicabili, che non possono per una modesta contravvenzione o piccolo delitto, per esempio, di « spigolamento o raspollamento arbitrario »

(art. 405), invocare quelle scusanti, che in ogni grande delitto più o meno si possono accampare.

La Relazione sul testo definitivo (pag. 40, edizione ufficiale) dice appunto che « la contravvenzione non può essere esclusa se non dalla prova di una volontà contraria ». Ma questo o è un *lapsus calami*, — nel senso che poi le parole di una relazione ministeriale, massime se sono molto laconiche, non rappresentano un'interpretazione *sacramentale* della legge, nè possono sempre essere il risultato di una meditazione speciale e profonda sui casi possibili, quando anzi non rappresentino altro, come nel caso attuale, se non la ostinazione nei criteri da cui era ispirato l'art. 46 del Progetto, così profondamente modificato nel testo definitivo, — oppure accennano ad una interpretazione personale al relatore, troppo rigorista in questo caso, per potersi accettare contro le ragioni generali e speciali esposte finora (1).

Tanto più, se si osserva che questa interpretazione si attiene precisamente a quella mancanza di idee precise e complete sull'elemento psicologico dei reati, ne' suoi tre momenti della volontarietà, intenzione e scopo (a cui si riannodano pure la questione e la distin-

(1) È evidente infatti che l'esigenza della prova di una *volontà contraria* e non solo della *buona fede* (che non dipenda da ignoranza della legge, come diceva il progetto del 1883) non è se non il residuo ostinato delle idee ispiratrici del famigerato capoverso, che escludeva « la ricerca del fine » e che la Relazione ministeriale così suffragava: « La buona fede non può ricercarsi in fatti, quali sono le contravvenzioni, la illegittimità (*voleva forse dire la illegittimità*) dei quali non si fonda sopra una supposta mala fede, ma soltanto (ecco il tipo medio astratto delle contravvenzioni materiali) sopra una negligenza, un'incuria nello osservare la legge e nei quali non concorre d'ordinario animo malvagio o protervo; mentre sarebbe assai pericoloso consentire la scusante di una equivoca buona fede, col pretesto della quale ogni contravvenzione, si può dire, andrebbe giustificata ».

Mentre: 1° è evidente che qui si confonde la buona fede coll'ignoranza della legge, la quale soltanto giustificherebbe moltissime contravvenzioni; 2° è pure evidente che ragionando sopra un tipo algebrico ed astratto di contravvenzione, e dimenticando tutte le contravvenzioni dolose, qui non si pensava (per dire di una sola che è una contravvenzione) (art. 434) al rifiuto di obbedienza ad un ordine dell'autorità! A cui devesi aggiungere, per colmo di confusione, che però l'art. 435 ammette il *giusto motivo* come ragione d'impunità del rifiuto di dare informazioni al pubblico ufficiale! « Giusto motivo » che non solo sa di pece positivista le mille miglia lontano, ma che fu pure giustamente ammesso più volte dalle Cassazioni (sentenze citate dal Maino nel suo *Commento*, pag. 97) fra cui basta citare la Cassazione di Roma, 30 aprile 1883, ric. *Pedroni*, che assolveva giustamente dalla contravvenzione di porto d'armi abusivo chi dimostrava di essere uscito di casa col fucile per respingere una temuta e imminente aggressione.

zione della buona fede e della mancanza di intenzione) che ho più sopra accennata. Difetto d'idee precise, che fra le due sole teorie logiche della responsabilità, la classica e la positivista, fa dell'art. 45 un ripiego elastico, che servirebbe quando non ce n'è bisogno, cioè nei casi evidenti pei quali non c'è necessità di dire, che per essere responsabile di un fatto bisogna averlo pensato, voluto ed eseguito; ma che viceversa nulla risolve in quei casi più difficili e delicati (come delitti colposi e contravvenzioni dolose), nei quali appunto le regole generali dovrebbero servire a rendere meno stridente ed iniquo il disaccordo fra le norme della legge e le realtà della vita sociale.

Il guaio è che le regole generali, scritte nei Codici, funzionano bene ed utilmente quando rappresentano un pensiero chiaro e sistematico del legislatore e si armonizzano quindi e si prestano ad essere logicamente applicate alle altre disposizioni speciali della legge od ai fatti particolari da giudicare. Ma quando quelle regole generali, come questa della cosiddetta volontarietà nei delitti e soprattutto nelle contravvenzioni, altro non sono che un compromesso ibrido e residuale fra le più opposte teorie, allora è inevitabile che commentatori dottrinali ed applicatori giudiziari della legge vaghino incerti fra l'uno e l'altro estremo, fra l'ammettere e il non ammettere la prova della buona fede, fra l'intendere per buona fede ora il *non avere voluto* violare la legge ed ora l'*aver voluto* un fatto non contrario alla violazione della legge, ecc., tesi, che sono più o meno sostenibili, ma che sono anche di un tale bizantinismo da lasciar sperare tutto fuorchè questo, che pur sarebbe il minimo desiderabile, che i cittadini potessero almeno capire, perchè sono o non sono condannati quando incappano in quella rete invisibile, ma oramai insopportabile, che per arrestare e reprimere le contravvenzioni per quanto minuscole e in buona fede, lascia scappare i delitti per quanto gravi e in mala fede.